

Della deduzione beneficia solo chi è tassato a bilancio. Nelle spa pesa l'utile redistribuito

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Iperammortamento per pochi

A bocca asciutta il grosso delle società e delle coop agricole

DI BRUNO PAGAMICI

Società e cooperative agricole escluse dai meccanismi standard dell'iperammortamento. La maxi deduzione fiscale non si applica infatti alla maggior parte delle imprese agricole poiché sono escluse dal beneficio le aziende che determinano il reddito su base catastale e che applicano regimi forfettari. Per le società agricole e le cooperative che determinano il reddito in modo catastale (e non sui reali utili di gestione), l'utilizzo dell'incentivo basato sulla maggiorazione delle quote di ammortamento da imputare a bilancio genera infatti una totale incompatibilità tecnica, a meno che società e cooperative agricole non siano obbligate a determinare il reddito in base al bilancio ordinario (secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa basate su costi e ricavi effettivi). Ma anche in questo caso nasce un problema legato all'inca-pienza fiscale. Ciò in quanto il principio della mutualità nelle cooperative, specie in quelle di conferimento (es. cantine sociali, oleifici, filiere lattiero-casearie), operano per massimizzare la resa economica dei soci. Per farlo tendono a ribaltare l'intero avanzo di gestione direttamente ai soci sotto forma di prezzo di conferimento dei prodotti, chiudendo il bilancio della cooperativa in pareggio o con utili minimi. Di conseguenza, senza una base imponibile Ires capiente l'incentivo dell'iperammortamento non genera alcun risparmio fiscale reale. Sono queste alcune delle riflessioni emerse a margine del convegno «Il valore delle imprese - fiscalità, incentivi e strategie per la competitività» organizzato dal **Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, a cui hanno partecipato dirigenti e manager del mondo agricolo.

La tassazione in base alla rendita catastale. In caso di opzione i redditi vengono deter-

minati su base fondiaria (reddito agrario catastale rivalutato) in luogo dell'utile effettivo d'impresa risultante dal bilancio.

L'opzione è riservata a società agricole in forma di società di persone, di srl e alle società cooperative agricole le quali però, se svolgono solo trasformazione o commercializzazione di prodotti dei soci senza condurre terreni, sono escluse da questo regime.

Pertanto le aziende che determinano il reddito su base catastale e applicano regimi forfettari sono escluse dall'iperammortamento. La maxi deduzione fiscale richiede infatti il possesso di un reddito d'impresa determinato con bilancio ordinario, escludendo così le aziende agricole individuali e i coltivatori diretti tassati a reddito catastale.

L'agevolazione spetta invece a imprese agromeccaniche e contoterzisti che operano con contabilità ordinaria e dichiarano reddito d'impresa.

Tassazione in base a bilancio. Le cooperative e le società agricole obbligate a determinare il reddito in base al bilancio ordinario si dividono in due categorie: quelle escluse per legge dalla tassazione su base catastale e quelle che non possiedono i requisiti formali per potervi accedere. Nel primo caso, sono escluse spa e sapa, in quanto le società di capitali azionarie che svolgono attività agricola non possono mai optare per la determinazione del reddito su base catastale (reddito agrario) ma producono sempre reddito d'impresa determinato analiticamente in base al bilancio d'esercizio. Nel secondo caso snc, sas, srl e cooperative a r.l. possono optare per la tassazione catastale ma sono obbligate al bilancio se, contemporaneamente, non indicano nello statuto l'esercizio esclusivo delle attività agricole, non indicano la denominazione "società agricola" e i soci/amministratori non hanno la qualifica Iap

— © Riproduzione riservata —

